



VERBALE N. 2

Procedura aperta sopra soglia comunitaria per l'affidamento, ai sensi dell'art. 71 del D.Lgs. n. 36/2023, dei servizi di pulizia delle sedi di Unioncamere - CIG BA8729A72A

Il giorno 25 maggio 2026 alle ore 10.00, il Responsabile Unico del Progetto Dott. Alberto Caporale

PREMESSO CHE

- con verbale n. 1 del 18 maggio 2026 il RUP ha proceduto in seduta pubblica all'apertura delle buste amministrative di ciascun concorrente, in conformità a quanto stabilito dal par. 22 del Disciplinare di gara, per verificare la ricezione delle offerte tempestivamente presentate, nonché controllare che le stesse offerte siano composte di Documentazione amministrativa, Offerta tecnica e Offerta economica (salva, in ogni caso, la verifica del contenuto di ciascun documento presentato) mediante riscontro della relativa presenza a Sistema. Tenuto conto dell'elevato numero di operatori economici concorrenti e della quantità di documentazione amministrativa da scaricare ai fini della verifica di completezza e conformità della stessa a quanto richiesto dalla *lex specialis* di gara, il RUP – dopo aver scaricato tale documentazione – ha rinviato alla seduta odierna le successive attività di competenza.

TUTTO CIÒ PREMESSO

Il RUP procede a controllare la completezza e conformità della documentazione amministrativa presentata a quanto richiesto *dalla lex specialis* di gara e a eventualmente attivare la procedura di soccorso istruttorio e/o richiesta di chiarimenti ai sensi dell'art. 101 del D.Lgs. n. 36/2023.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore 2D S.r.l.s. si evidenzia che dalla lettura del DGUE non risultano visualizzabili le risposte fornite in relazione alla Parte III - Sez. D ("Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente).

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Adler System Service S.r.l. si evidenzia che: a) lo stesso ha allegato un DGUE Response in formato xml che non risulta leggibile; b) non è presente l'attestazione di conformità della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Aga Servizi S.r.l. si evidenzia che lo stesso ha dichiarato, in sede di DGUE, di volersi avvalere della facoltà di subappalto ma non ha indicato, in sede di domanda di partecipazione, se intende impegnarsi a subappaltare alle PMI una quota non inferiore al 20% delle prestazioni in subappalto, oppure, in alternativa, se intende impegnarsi a subappaltare alle PMI una quota inferiore al 20% delle prestazioni, indicando le relative motivazioni. Inoltre, la garanzia provvisoria, sebbene validamente costituita antecedentemente al termine per la presentazione delle offerte, non presenta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del garante che attesti il relativo potere di impegnare la Compagnia assicurativa.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore All UP S.r.l., si evidenzia che secondo quanto emerge dalla "Dichiarazione di avvalimento", l'Operatore P.S. Servizi S.r.l., in qualità di impresa ausiliaria, ha dichiarato che oggetto di avvalimento è il requisito di idoneità professionale di cui al par. 7.1, lett. a), del Disciplinare di Gara, e in particolare il requisito di iscrizione all'Albo delle Imprese di Pulizia di cui alla L. 82/94 in Fascia E ai sensi dell'art. 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274, con tutte le abilitazioni professionali connesse (pulizia, disinfezione, sanificazione, disinfestazione, derattizzazione). Al riguardo si evidenzia che il requisito di idoneità professionale di cui al par. 7.1, lett. a), del Disciplinare di Gara costituisce titolo abilitativo per la partecipazione alla procedura di affidamento in questione e per l'esecuzione delle prestazioni contrattuali. In tema di avvalimento di titoli abilitativi, l'art. 108, comma 3, del D.Lgs. n. 36/2023 stabilisce che "Qualora il contratto di avvalimento sia stipulato con impresa ausiliaria in possesso di autorizzazione o altro titolo abilitativo richiesto per la partecipazione alla procedura di aggiudicazione ai sensi



dell'articolo 100, comma 3, [...] i servizi sono eseguiti direttamente dall'impresa ausiliaria. Si applicano le disposizioni in materia di subappalto". L'art. 119 del D.Lgs. n. 36/2023, in materia di subappalto, prevede che "Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 120, comma 1, lettera d), la cessione del contratto è nulla. È altresì nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni o lavorazioni appaltate, nonché la prevalente esecuzione delle lavorazioni relative alla categoria prevalente e dei contratti ad alta intensità di manodopera". Il par. 9 del Disciplinare di gara, venendo in rilievo un servizio ad alta intensità di manodopera, specifica che "Non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto". Nella specie, l'avvalimento del requisito di iscrizione all'Albo delle Imprese di Pulizia di cui alla L. 82/94 in Fascia E, sembrerebbe implicare un'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento, o comunque la prevalente esecuzione delle stesse, da parte dell'impresa ausiliaria P.S. Servizi S.r.l, essendo la All Up S.r.l. iscritta all'Albo delle Imprese di Pulizia di cui alla L. 82/94 solo in Fascia A ai sensi dell'art. 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274 (volume d'affari fino a € 51.646,00). In materia di avvalimento del requisito di idoneità professionale si applicano, come detto, le disposizioni in materia di subappalto, incluso il citato limite per i contratti ad alta densità di manodopera e, in ogni caso, è nullo l'accordo con cui a terzi sia affidata l'integrale esecuzione delle prestazioni e non può essere affidata in subappalto la prevalente esecuzione delle prestazioni stesse, ossia in misura superiore al 49,9%. Alla luce di tali considerazioni, il RUP intende formulare una richiesta di chiarimenti, corredata da ogni supporto documentale utile, in merito alle valutazioni svolte circa il ricorso all'istituto dell'avvalimento da parte dell'operatore economico.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Aurea Servizi S.r.l. si rileva la relativa completezza e conformità a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore B&B Service Soc. coop. si evidenzia che la garanzia provvisoria, sebbene validamente costituita antecedentemente al termine per la presentazione delle offerte, non presenta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del garante che attesti il relativo potere di impegnare la Compagnia assicurativa. Inoltre, la garanzia non risulta verificabile telematicamente sul sito dell'emittente, dalla cui consultazione compare il seguente esito: "non verificato".

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Boni S.p.A. si evidenzia che dalla lettura del DGUE non risultano visualizzabili le risposte fornite in relazione alla Parte III - Sez. D ("Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente). Inoltre, pur avendo l'operatore economico dichiarato il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1, a) del Disciplinare di gara, non ha specificato il possesso almeno della fascia di classificazione E ai sensi dell'art. 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274. Inoltre, Boni S.p.A., nell'ambito delle dichiarazioni integrative al DGUE, ha dichiarato di aver proposto un accordo di ristrutturazione dei debiti erariali e contributivi ai sensi degli artt. 182 bis e 182 ter del R.D. n. 267/1942, e che tale accordo, sottoscritto tra la Direzione Provinciale II di Torino (allora competente) e la società in data 11.02.2022, è stato omologato dal competente Tribunale di Ivrea in data 22.06.2022 ed è adempiuto dalla società nei modi e nei termini indicati nell'accordo stesso. Rispetto a quanto dichiarato dall'operatore, il RUP rileva come le circostanze dichiarate dall'operatore non assumano rilevanza escludente ai fini di cui all'art. 94, comma 6 e del relativo Allegato II.10 al D.Lgs. n. 36/2023, atteso che, come specificato da detta disposizione, la stessa non si applica quando l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi impegnandosi in modo vincolante a pagare le imposte dovute, purché l'impegno si sia perfezionato anteriormente alla scadenza del termine di presentazione dell'offerta.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Bruno Carpenito Servizi S.r.l. si evidenzia che: a) dalla lettura del DGUE non risultano visualizzabili le risposte fornite in relazione alla Parte III - Sez. D ("Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente"); b) pur avendo l'operatore economico dichiarato il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1, a) del Disciplinare di gara, non ha specificato il possesso almeno della fascia di classificazione E ai sensi dell'art. 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274; c) pur avendo l'operatore economico dichiarato il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 7.3, a) del Disciplinare di gara, non ha specificato le referenze possedute; d) non ha prodotto la prova del pagamento del contributo previsto dalla legge in favore dell'ANAC, avendo allegato esclusivamente il relativo avviso di pagamento.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore BSF S.r.l. si rileva la relativa completezza e conformità a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore C.M. Service S.r.l. si evidenzia che: a) ha dichiarato, in sede di DGUE, di volersi avvalere della facoltà di subappalto ma non ha indicato, in



sede di domanda di partecipazione, se intende impegnarsi a subappaltare alle PMI una quota non inferiore al 20% delle prestazioni in subappalto, oppure, in alternativa, se intende impegnarsi a subappaltare alle PMI una quota inferiore al 20% delle prestazioni, indicando le relative motivazioni; b) non è presente l'attestazione di conformità della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46 D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Ce.im. S.r.l. si evidenzia che la garanzia provvisoria risulta pari ad € 8.343,25, quantificata sulla base dell'importo dell'appalto (€ 834.325,08) antecedente alla modifica della documentazione di gara, di cui alla determinazione dirigenziale n. 110 del 1 aprile 2026.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Centro Manutenzioni Appalti S.r.l. si evidenzia che: a) non ha prodotto copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art.46, D.Lgs. n. 198/2006, unitamente all'attestazione di conformità a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, unitamente all'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità; b) pur avendo l'operatore economico dichiarato il possesso del requisito di capacità tecnica e professionale di cui al paragrafo 7.3, a) del Disciplinare di gara, ha specificato il possesso di una sola referenza.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Clear Planet S.r.l.s. si evidenzia che; a) il DGUE non risulta sottoscritto digitalmente e dalla lettura del DGUE non risultano visualizzabili le risposte fornite in relazione alla Parte III - Sez. D ("Altri motivi di esclusione in riferimento alla legislazione vigente"); b) pur avendo l'operatore economico dichiarato il possesso del requisito di idoneità professionale di cui al paragrafo 7.1, a) del Disciplinare di gara, non ha specificato il possesso almeno della fascia di classificazione E ai sensi dell'art. 3 del D.M. 7 luglio 1997, n. 274; c) pur avendo l'operatore economico dichiarato il possesso del requisito di capacità tecnico-professionale di cui al paragrafo 7.3, a) del Disciplinare di gara, non ha specificato le referenze possedute; d) in relazione al quesito del DGUE relativo alla "Influenza indebita nel processo decisionale, vantaggi indebiti derivanti da informazioni" (pag. 12), l'operatore ha fornito risposta negativa; e) che non è presente l'attestazione di conformità della copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile redatto ai sensi dell'art. 46, D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Client Solution S.p.A. si evidenzia che: a) ha dichiarato, in sede di DGUE, di volersi avvalere della facoltà di subappalto ma non ha indicato, in sede di domanda di partecipazione, se intende impegnarsi a subappaltare alle PMI una quota non inferiore al 20% delle prestazioni in subappalto, oppure, in alternativa, se intende impegnarsi a subappaltare alle PMI una quota inferiore al 20% delle prestazioni, indicando le relative motivazioni; b) non è presente copia dell'ultimo rapporto periodico sulla situazione del personale maschile e femminile e relativa attestazione di conformità, redatto ai sensi dell'art. 46, D.Lgs. n. 198/2006 a quello già trasmesso alle rappresentanze sindacali aziendali e ai consiglieri regionali di parità unitamente, ovvero, in mancanza di tale precedente trasmissione, l'attestazione della sua contestuale trasmissione alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al consigliere regionale di parità.

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Co.La.Ser. S.r.l. si evidenzia che lo stesso ha allegato un DGUE Response in formato xml che non risulta leggibile. Inoltre, la garanzia provvisoria, sebbene validamente costituita antecedentemente al termine per la presentazione delle offerte, non presenta la dichiarazione sostitutiva di atto notorio del garante che attesti il relativo potere di impegnare la Compagnia assicurativa. Inoltre, Co.La.Ser. S.r.l. nell'ambito delle dichiarazioni integrative al DGUE, ha dichiarato che risultano ancora non pagati o pagati parzialmente in via di risoluzione e sgravio: (i) un Avviso di addebito INPS, di importo pari a € 6,90; (ii) una cartella di pagamento per un importo residuo al netto dell'importo sospeso pari a € 5,56; (iii) un Avviso Bonario dell'Agenzia delle Entrate per un importo pari a € 12.714,56. Tali circostanze risultano irrilevanti ai fini di cui all'art. 94 comma 6 e all'art. 95 comma 2, del



D.Lgs. n. 36/2023 e del relativo Allegato II.10 al D.Lgs. n. 36/2023, atteso che: (i) l'Avviso di addebito INPS non è suscettibile di incidere in modo apprezzabile sulla regolarità contributiva dell'operatore, costituendo gravi violazioni in materia contributiva e previdenziale quelle ostantive al rilascio del documento unico di regolarità contributiva (DURC) di cui al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015 (art. 1, comma 1, dell'All. II.10 al D.Lgs. n. 36/2023), il cui art. 3, comma 3, dispone che non si considera grave – e quindi non osta al rilascio del DURC – lo scostamento tra le somme dovute e quelle versate che risulti pari o inferiore ad € 150,00 comprensivi di eventuali accessori di legge; (ii) la cartella di pagamento per un importo residuo al netto dell'importo sospeso pari a € 5,56 non è suscettibile di incidere negativamente sulla regolarità fiscale dell'operatore, risultando tale importo inferiore a quello di cui all'articolo 48-bis, commi 1 e 2-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973, n. 602, ossia a € 5.000,00 (art. 1, comma 1, dell'All. II.10 al D.Lgs. n. 36/2023); (iii) l'Avviso Bonario dell'Agenzia delle Entrate non si annovera nella categoria degli atti impositivi e come tale non è suscettibile di concludere l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse (art. 2, comma 1, dell'All. II.10 al D.Lgs. n. 36/2023).

Con riferimento alla documentazione amministrativa presentata dall'operatore Consoli S.p.A. si rileva la relativa completezza e conformità a quanto previsto dalla *lex specialis* di gara. Inoltre, Consoli S.p.A., nell'ambito delle dichiarazioni integrative al DGUE, ha dichiarato di aver ricevuto dall'Agenzia delle Entrate: (i) un Avviso di accertamento pari a € 334.937,00 oltre sanzioni, interessi e diritti di notifica, tempestivamente impugnato; (ii) un atto di recupero di importo pari a € 185.272,00 oltre a sanzioni, interessi e diritti di notifica, seguito poi da una cartella di pagamento comprensiva di sanzioni ed interessi pari a € 400.729,77, la quale è stata saldata ed impugnata con riserva di ripetizione in caso di esito favorevole del contenzioso; (iii) uno schema di atto di recupero per un importo di € 185.186,46 oltre sanzioni e interessi di notifica, che sarà tempestivamente impugnato una volta formalizzato in atto di recupero; (iv) un avviso di accertamento di importo complessivo pari a € 4.992.406 oltre a sanzioni, interessi e diritti di notifica, cui è seguita l'emissione di un ruolo per il recupero, a titolo provvisorio, della somma di 1/3 dell'intera imposta accertata con l'aggiunta degli interessi, che è stato tempestivamente impugnato con richiesta di sospensione, all'esito della quale il giudice tributario si è pronunciato ordinando il pagamento di € 504.262,58 anziché di € 2.035.429,06, che l'operatore ha ottemperato.

In merito alle circostanze sopra evidenziate, il RUP rileva che: (i) l'Avviso di accertamento pari a € 334.937,00 oltre sanzioni, interessi e diritti di notifica, in quanto tempestivamente impugnato, non dà luogo ad una violazione definitivamente accertata, pertanto non rilevando ai fini di cui all'art. 94, comma 6, del D.Lgs. n. 36/2023 e all'art. 1, comma 1, dell'All. II.10 al D.Lgs. n. 36/2023. Tale Avviso, pur rilevando quale violazione grave non definitivamente accertata ai fini di cui all'art. 95, comma 2, del D.Lgs. n. 36/2023, superando la soglia del 10% del valore dell'appalto e comunque di € 35.000 di cui all'art. 3, comma 1, dell'All. II.10 al Codice, non determina un automatismo espulsivo, bensì è valutabile dalla stazione appaltante per l'esclusione ai sensi dello stesso art. 3, comma 1, dell'All. II.10 al Codice. Pertanto, tenuto conto della pendenza del giudizio, e quindi del possibile annullamento dell'Avviso di cui trattasi, il RUP ritiene di non escludere l'operatore; (ii) l'atto di recupero di importo pari a € 185.272,00 oltre a sanzioni, interessi e diritti di notifica, seguito poi dalla cartella di pagamento comprensiva di sanzioni ed interessi pari a € 400.729,77, in quanto saldata dall'operatore, dà luogo all'estinzione dell'irregolarità, e pertanto non rileva ai fini escludenti ai sensi dell'art. 94, comma 6 e 95, comma 2 del D.Lgs. n. 36/2023; (iii) lo schema di atto di recupero per un importo di € 185.186,46 non si annovera nella categoria degli atti impositivi e come tale non è suscettibile di concludere l'inottemperanza agli obblighi, relativi al pagamento di imposte e tasse ai sensi dell'art. 2, comma 1, dell'All. II.10 al D.Lgs. n. 36/2023; (iv) per l'avviso di accertamento di importo complessivo pari a € 4.992.406 oltre a sanzioni, interessi e diritti di notifica, cui è seguita l'emissione di un ruolo per il recupero, a titolo provvisorio, della somma di 1/3 dell'intera imposta accertata con l'aggiunta degli interessi, che è stato tempestivamente impugnato con richiesta di sospensione, all'esito della quale il giudice tributario si è pronunciato ordinando il pagamento di € 504.262,58 anziché di € 2.035.429,06, che l'operatore ha ottemperato, valgono le stesse considerazioni di cui al precedente punto (i).

Il RUP rinvia alla successiva seduta del 29 maggio 2026 il prosieguo delle operazioni di competenza.

La seduta si chiude alle ore 14:00.

Il Responsabile Unico del Progetto

F.to Dott. Alberto Caporale